

Effetti della sentenza della Consulta n. 303 del 13 aprile

Infrastrutture, 83 mld ora rischiano il blocco

Rischio blocco per gli 83 miliardi da spendere nel settore infrastrutturale fino al 2033; incertezza sulla sorte dei decreti attuativi della norma della legge di stabilità per il 2017 recentemente varati dal governo Gentiloni. È questo l'effetto della sentenza n. 303 della Corte costituzionale del 13 aprile scorso (vedi *ItaliaOggi* del 14 aprile 2018). La vicenda sulla quale si è pronunciata la Consulta riguarda la norma (comma 140 articolo 1 della legge di stabilità per il 2016) istitutiva del fondo plurisettoriale destinato a essere ripartito tra i ministeri in base ai programmi da essi presentati. Il fondo istituito è unico, ma è destinato in realtà a finanziare distintamente plurimi settori di spesa, tanto è vero che lo stesso comma 140 ipotizza l'adozione di più decreti ai fini della sua attuazione. La Regione Veneto, nel ricorso, motivava la richiesta di pronuncia sulla costituzionalità della norma della legge di stabilità partendo dall'assunto che gli interventi finanziabili toccherebbero, ad eccezione della informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, su materie sicuramente di competenza concorrente come la «ricerca scientifica e tecnologica», «grandi reti di trasporto e di navigazione», «governo del territorio», «protezione civile», «edilizia scolastica». In altre parole, per la regione ricorrente, il comma 140 contemplerebbe «un'avvocazione in sussidiarietà della funzione amministrativa e delle modalità di finanziamento relative a materie rimesse alla competenza concorrente delle Regioni», disattendendo «i presupposti che rendono legittima la chiamata in sussidiarietà». Questo perché

«in relazione ai decreti del presidente del consiglio dei ministri con cui sono individuati gli interventi da finanziare, i relativi importi e, se necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, non è previsto alcun coinvolgimento delle Regioni».

Il punto delicato che pone la sentenza è la sorte dei decreti del presidente del consiglio dei ministri che hanno già assegnato le somme (uno approvato a settembre che ha ripartito 46 miliardi e l'altro in itinere per la restante parte). Al riguardo la Consulta ricorda che «nel censurare previsioni istitutive di fondi statali settoriali», essa aveva «fatto talora salvi i procedimenti di spesa in corso, per evitare il pregiudizio di diritti costituzionali (sentenze n. 50 del 2008, n. 423 del 2004 e n. 370 del 2003)». Non solo: in precedenza la Consulta aveva che dalla caducazione di una norma non dovesse derivare un «diretto e immediato pregiudizio per i diritti delle persone» (il passo citato dalla Consulta è contenuto nella sentenza n. 16 del 2004 e nella sentenza n. 49 del 2004). A questo punto i giudici, dopo avere precisato che la norma «interviene in diversi settori e su diversi tipi di investimenti che possono variamente incidere su diritti costituzionali delle persone (si pensi per esempio agli interventi antisismici nelle scuole o all'eliminazione delle barriere architettoniche)», afferma che l'illegittimità costituzionale «non produce effetti sui procedimenti in corso, qualora questi riguardino detti diritti». Il punto sarà comprendere in quali casi si potrà avere un pregiudizio «immediato», con tutta probabilità quando l'intervento sia funzionale a risolvere criticità non più rinviabili.

